

STATUTO

**"SEGNI DI INTEGRAZIONE -
PUGLIA" SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS" IN LIQUIDAZIONE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG VIA NAPOLI 2/O SC.E

Numero REA: FG - 259110

Codice fiscale: 03599690710

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-02-2009 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto repertorio n. 86.299
raccolta n. 13.509.

STATUTO DI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Titolo I: Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi dell'art. 4, lett. h),
Statuto E.N.S. - Ente Nazionale per la
protezione e l'assistenza dei Sordi - ONLUS - ,
una società cooperativa sociale - ONLUS - ,
denominata: "Segni di Integrazione - Puglia"
Società Cooperativa Sociale - ONLUS".
La sede è fissata nel Comune di Foggia.
Il Consiglio di Gestione può istituire sedi
secondarie, agenzie ed uffici anche in altre
località.

Art. 2 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31
Dicembre 2025 e potrà essere prorogata con
deliberazione dell'assemblea anche prima della
data di scadenza, salvo il diritto di recesso
per i soci dissenzienti.

Titolo II: Disciplina di riferimento

Art. 3 - Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni
previste nel presente statuto e nei relativi
regolamenti attuativi, quelle contenute nel
Titolo VI del codice civile nonché, in quanto
compatibili, quelle previste dal Titolo V del
codice medesimo, in materia di società per
azioni.

Art. 4 - Normativa speciale

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi
speciali in materia di società cooperative, in
particolare, le disposizioni previste dalla
legge 8 Novembre 1991, n. 381, *Disciplina delle
cooperative sociali*.

Art. 5 - Regime mutualistico

Lo scopo principale che la cooperativa intende
perseguire è quello dell'interesse generale
della comunità dei sordi e delle altre categorie
di persone svantaggiate, alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini
attraverso lo svolgimento delle attività di

impresa indicate nel successivo art. 6, finalizzate allo svolgimento di attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 (cooperativa di tipo A), anche tramite l'ausilio ed inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Titolo III: Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività

Art. 6 - Scopo sociale

La cooperativa, a mutualità prevalente, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci si propone di realizzare, in conto proprio o per conto di terzi, tutte le attività riconducibili all'art. 1, comma 1, lettera A, della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e dell'art. 10, lettera A, del Dlgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e s.m.i., e precisamente a titolo esemplificativo e non esaustivo il seguente oggetto.

Art. 7 - Oggetto sociale

Considerato lo scopo come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto:

- a) l'ideazione e la realizzazione di iniziative per lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità delle persone con disabilità, nelle varie attività artigiane, professionali ed imprenditoriali, anche mediante la creazione di apposite strutture operative, nonché in base a specifiche convenzioni e/o protocolli con terzi. A tal fine, la cooperativa idea, organizza e realizza tirocini lavorativi, stages ed esperienze formative anche all'estero;
- b) la realizzazione di iniziative dirette ad assicurare l'integrazione sociale e la piena inclusione scolastica delle persone con disabilità, mediante il bilinguismo, la lingua dei segni italiana e la lingua italiana parlata e scritta;
- c) la realizzazione di corsi di lingua dei segni italiana, di formazione e/o aggiornamento per le persone con disabilità, per le figure professionali impegnate nel mondo della disabilità, per gli interpreti della lingua dei segni italiana, per gli operatori tecnici ed assistenti alla comunicazione, anche in

collaborazione con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali, gli Organismi statali, regionali e locali, le Organizzazioni internazionali e nazionali, le Organizzazioni non governative, le Universita', gli Istituti di Ricerca, le strutture pubbliche e private;

d) la realizzazione e gestione di asili nido, scuole materne e/o altre strutture;

e) la realizzazione di iniziative nel campo del turismo accessibile, ivi compresa la formazione di guide turistiche disabili e per disabili;

f) la realizzazione di iniziative finalizzate alla cooperazione economica nazionale, internazionale, solidale e sociale sviluppo sociale, anche attraverso l'ideazione, la ricerca ed il *tutoring* mediante esperti, professionisti o volontari, in favore di organizzazioni ed enti che operano in attivita' analoghe;

g) la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione sull'oggetto sociale, anche attraverso convegni, corsi, seminari, studi, manifestazioni, spettacoli, mostre e prodotti editoriali;

h) la gestione di progetti di formazione professionale di natura socio-sanitaria, assistenziale, civile, culturale ed educativa;

i) la gestione di attivita' di ricerca, studio e documentazione in campo socio-sanitario ed assistenziale;

j) la gestione di servizi, diurni e notturni di accoglienza, di ritrovo o di socializzazione a favore di persone malate e/o con disabilita' e/o delle loro famiglie, a carattere animativo, culturale e del tempo libero;

k) la gestione di case protette per anziani e per disabili; di residenze sanitarie assistenziali; di centri diurni per disabili, nonchè tutti i servizi a questi connessi;

l) l'apertura e la gestione di sportelli di orientamento, consulenza e patronato per le persone con disabilita' e per le loro famiglie, anche in collaborazione con terzi;

m) l'attivazione e gestione, anche per conto terzi, di progetti del servizio civile nazionale;

n) l'organizzazione di laboratori protetti per attivita' formative, culturali, artistiche, musicali, ludico-sportive e ricreative, anche con riguardo all'infanzia;

o) la progettazione, l'organizzazione e la

gestione di servizi di assistenza scolastica e post-scolastica, anche domiciliare, in favore delle persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, compresi servizi di assistenza alla comunicazione nelle scuole di ogni ordine e grado e di interpretariato nelle Università;

p) la realizzazione di servizi nel campo dell'abbattimento delle barriere architettoniche e delle comunicazioni tra sordi, ivi compresa la gestione di servizi ponte (consentire l'abbattimento delle barriere di comunicazione tra i cittadini sordi e gli udenti in casi quali: consulti medici, richieste di pronto soccorso, emergenze, ecc.);

q) la promozione sul territorio del commercio equo e solidale, del commercio biologico prodotto localmente e l'ecologico prodotto su scala nazionale, prediligendo la diffusione di quelle tipologie di beni che siano frutto di un processo produttivo rispettoso dell'uomo, dell'ambiente e delle sue risorse;

r) l'attività di informazione ed orientamento per la cittadinanza.

La cooperativa, infine, potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge.

Inoltre, con delibera del Consiglio di Gestione, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 *septies* del codice civile, previa delibera da parte del Consiglio di Gestione.

Art. 8 - Esercizio dell'attività

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, opererà prevalentemente con i soci ma potrà operare anche con i terzi.

Lo svolgimento del rapporto di scambio mutualistico troverà fonte nell'apposito regolamento interno.

Titolo IV: Soci operatori

Art. 9 - Soci operatori

Sono definiti soci cooperatori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione, in relazione alla tipologia e alla natura del rapporto di scambio mutualistico, la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, pertinente alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa ed alle sue esigenze.

Art. 10 - Requisiti dei soci

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a)soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;

b)soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

c)soci svantaggiati come definiti dalla legge

381/91;

d)soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

Possono, inoltre, essere soci cooperatori tutte le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, enti e associazioni anche non riconosciute, aventi la capacità di agire ed in particolare i minorati dell'udito e della parola e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

È, inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Gestione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni del nuovo ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

Art. 11 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Gestione domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

- il cognome e nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza, il codice fiscale o la partita I.V.A.;
- l'indicazione della effettiva attività svolta

e della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa;

- il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

- la dichiarazione di rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Gestione potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente articolo 10.

Art. 12 - Procedura di ammissione

Il Consiglio di Gestione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 10 e 11 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda secondo criteri coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Gestione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Gestione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Gestione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 13 - Obblighi dei soci cooperatori

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dal Consiglio di Gestione:

- le azioni sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dal Consiglio di Gestione;

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione, in relazione alla tipologia e alla natura del rapporto di scambio mutualistico, la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, pertinente alla natura dell'impresa esercitata, dalla cooperativa ed alle sue esigenze.

I soci cooperatori, infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 14 - Diritti dei soci cooperatori

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Gestione.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 15 - Categoria speciale per i nuovi soci cooperatori

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile del Consiglio di Gestione, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui all'art. 2527, terzo comma, del codice civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Il Consiglio di Gestione può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Gestione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

- il numero delle azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

I soci appartenenti alla categoria speciale godono dei seguenti diritti:

- può essere loro erogato il ristorno, previsto dall'art. 23, ma anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa;
- hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio, ma non possono rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Gestione della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 *bis* c.c.

I soci appartenenti alla categoria speciale

devono adempiere ai seguenti doveri:

- l'osservanza dei doveri inerenti la formazione;
- l'osservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- l'adeguamento agli standard produttivi.

I soci appartenenti alla categoria speciale, oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 16 del presente statuto, possono recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge, dall'articolo 17 del presente statuto e nei seguenti casi:

- nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del loro inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio appartenente alla categoria speciale, qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Gestione, che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 10 del presente statuto; il rispetto, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, dei doveri inerenti la formazione professionale; il conseguimento dei livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa; ovvero il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati all'inserimento nell'organizzazione aziendale.

La delibera di ammissione in qualità di socio ordinario deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del Consiglio di Gestione nel libro dei soci.

In caso di negato accoglimento, a motivo

dell'insussistenza dei requisiti richiesti o del mancato rispetto delle condizioni poste, il Consiglio di Gestione deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 16 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Il Consiglio di Gestione deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, il Consiglio di Gestione deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto di scambio mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 17 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Gestione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- che non risulti avere o che abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 10 senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Gestione;
- che non ottemperi alle obbligazioni derivanti

dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Gestione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

- che, previa intimazione da parte del Consiglio di Gestione con termine di almeno 30 giorni, senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- che ripetutamente non partecipi all'attività sociale o arrechi danno materiale o morale alla cooperativa con lo svolgimento di attività concorrenziali.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al Collegio Arbitrale.

Art. 18 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Gestione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera del Consiglio di Gestione con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Art. 19 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 *quinquies* del codice

civile .

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 anni.

Art. 20 - Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto non hanno diritto di subentrare nella qualità di socio.

Gli eredi conseguono il diritto al rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro 180 giorni dalla data di decesso del socio defunto, dovranno indicare quello tra loro che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione, si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del codice civile.

Titolo V: Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili

Art. 21 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di euro 25;
- dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo art. 24 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

- dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

- dalla riserva straordinaria;

- da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle derivanti

dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento. La società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346 codice civile.

Art. 22 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Gestione provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa sociale della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato al Consiglio di Sorveglianza per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Gestione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 - Ristorni

L'assemblea, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio di Gestione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono risultare in linea con le seguenti direttive:

- non superare il 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori;
- essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Art. 24 - Destinazione dell'utile

L'assemblea delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 24;
- un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire:
- ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

**Art. 25 - Trasferimento delle azioni dei soci
cooperatori**

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza autorizzazione del Consiglio di Gestione.

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Gestione con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega la socio cooperatore l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio cooperatore può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Titolo VI: Governo della società

**Art. 25 - Sistema di amministrazione e organi
sociali**

La cooperativa adotta il sistema di amministrazione dualistico; conseguentemente gli organi sociali sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio di Gestione;
- il Consiglio di Sorveglianza.

Sezione I - Assemblea

Art. 26 Assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci, i quali vi intervengono a norma di legge e delle

seguenti disposizioni.

L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, rese in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
- determina il compenso ad essi spettante;
- delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
- delibera sulla distribuzione degli utili e degli eventuali ristorni;
- nomina il revisore.

L'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare:

- sulle modifiche dello statuto sociale comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile;
- sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 27 Convocazione

L'organo amministrativo convoca l'assemblea, ordinaria ovvero straordinaria, ogni qualvolta necessario od opportuno, e dovrà provvedere alla sua convocazione quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, e risultino indicati gli argomenti da trattare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per provvedere agli adempimenti previsti nell'articolo 2364 *bis* del codice civile.

Art. 28 Modalità di convocazione

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Gestione, anche in luogo diverso dalla sede della società, purché nell'ambito del territorio della Regione in cui la cooperativa ha sede, con avviso contenente ordine del giorno, ora e luogo dell'adunanza.

L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima di quello

fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

L'avviso deve indicare, oltre alla data della prima convocazione, anche l'ordine del giorno e la data per l'eventuale seconda convocazione.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 29 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute, ad eccezione del socio Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi-Onlus, cui in relazione all'ammontare della quota del capitale sociale sottoscritto e versato nonché in relazione al numero dei membri che ne fanno parte, sono attribuiti 5 voti, ai sensi dell'art. 2538, terzo comma, del codice civile; per i soci cooperatori iscritti nella categoria speciale si rinvia all'art. 15 del presente statuto.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 10 deleghe.

Art. 30 - Svolgimento dell'assemblea a mezzo collegamenti in audio video conferenza

A norma dell'art. 2370, ultimo comma, del codice civile, l'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati fra di loro e con la sede dell'assemblea stessa a mezzo audio video conferenza che garantisca visibilità e ascolto fra gli intervenuti.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- in ogni luogo collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati in audio video conferenza a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 31 - Presidenza e segreteria dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Gestione o, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Il verbale di assemblea deve essere redatto senza ritardo e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è

redatto da notaio.

Il verbale deve almeno indicare:

- il luogo, la data e l'ora di apertura e di chiusura dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti e il capitale sociale da ciascuno rappresentato;
- le deliberazioni assunte e quelle respinte;
- le modalità ed i risultati della votazione;
- l'identità dei votanti, con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o se si siano astenuti.

Art. 32 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

È altresì ammesso il voto per corrispondenza. In tal caso, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto.

Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

- possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso;
- in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che hanno diritto di voto ed abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
- se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un

informato esercizio del diritto di voto;

-il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

-al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare, che sussista il *quorum* costitutivo;

-al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il *quorum* deliberativo;

-per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario o l'adesione alle proposte di voto espresse dal Consiglio di Gestione o da altro azionista;

-le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

-nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea straordinaria, per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole che rappresentino più della metà dei voti spettanti ai soci.

Art. 33 - Rinvio dell'assemblea

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea di non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti dell'ordine del giorno.

Art. 34 - Impugnazione delle deliberazioni assembleari

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con

riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale.

Sezione II - Consiglio di Gestione

Art. 35 - Consiglio di Gestione

La gestione della società spetta esclusivamente al Consiglio di Gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Le operazioni strategiche ed i piani, industriali e finanziari della società vengono predisposti dal Consiglio di Gestione ma vengono sottoposti a delibera del Consiglio di Sorveglianza.

Resta ferma in ogni caso la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti.

Il Consiglio di Gestione è composto da 3 membri nominati dal Consiglio di Sorveglianza. Possono essere nominati amministratori anche soggetti non soci.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Gestione è scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. I componenti del Consiglio di Gestione non possono essere nominati Consiglieri di Sorveglianza. Essi restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.

Il Consiglio di Gestione elegge tra i suoi membri un presidente e un vice presidente avente funzioni vicarie rispetto a quelle del presidente.

Il presidente del Consiglio di Gestione convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del Consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

Il Consiglio di Gestione, inoltre, può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati fissandone, con le limitazioni previste dall'art. 2381 cod. civ., i poteri, la periodicità, non inferiore a sei mesi, per riferire al Consiglio di Gestione stesso circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite loro.

Il Consiglio di Gestione può, infine, nominare uno o più direttori generali e autorizzare il conferimento delle relative procure institorie, determinandone i compensi.

Art. 36 - Convocazione del consiglio di gestione

Il Consiglio di Gestione è convocato dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente.

Il Consiglio è convocato nella sede sociale o altrove, mediante raccomandata spedita ai componenti il Consiglio stesso e ai componenti del Consiglio di Sorveglianza almeno cinque giorni prima della data fissata e, in caso di urgenza, con telegramma o telefax spedito almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

A tutti i membri del Consiglio di Gestione, con ragionevole anticipo rispetto alla data prevista per la riunione, eccettuati i casi di necessità e di urgenza, dovrà essere fornita tutta la documentazione e le informazioni necessarie per consentire all'organo amministrativo di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame.

Art. 37 - Validità e verbalizzazione delle deliberazioni consiliari

Il Consiglio di Gestione delibererà validamente a maggioranza dei presenti con l'intervento della maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti; che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi; che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. Le deliberazioni del Consiglio si faranno constare da apposito verbale trascritto nel libro dei verbali del Consiglio di Gestione e sottoscritto dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente e dal segretario della riunione. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Gestione deve almeno indicare:

- il luogo, la data e l'ora di apertura e di chiusura dell'adunanza;
- l'identità dei partecipanti;
- l'ordine del giorno posto in discussione;
- su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- le deliberazioni adottate e quelle non adottate;
- le modalità e il risultato delle votazioni e, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

Art. 38 - Rappresentanza legale

Il presidente del Consiglio di Gestione ha la rappresentanza legale della società e la firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e ricorsi giudiziari e amministrativi per ogni grado di giurisdizione, compresi i giudizi per cassazione e per revocazione.

In caso di assenza o impedimento del presidente la rappresentanza legale della società e la firma sociale è conferita con le stesse facoltà di cui sopra, al vice presidente.

Art. 39 - Compensi e rimborsi spese

I compensi degli amministratori sono stabiliti, a norma dell'art. 2409 *terdecies* del codice civile, dal Consiglio di Sorveglianza.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Sezione III - Consiglio di Sorveglianza

Art. 40 - Consiglio di Sorveglianza

Il Consiglio di Sorveglianza è costituito da un numero di componenti, anche non soci, pari a tre. Fatta eccezione per i primi componenti che sono

nominati nell'atto costitutivo, la nomina dei componenti successivi del Consiglio di Sorveglianza spetta all'assemblea.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Almeno un componente effettivo del Consiglio di Sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data del Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Non possono essere eletti alla carica di componente del Consiglio di Sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382, codice civile;

- i componenti del Consiglio di Gestione;

- coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza.

Essi possono essere revocati in qualsiasi tempo dall'assemblea, con delibera presa con le maggioranze di cui all'articolo 2393, comma 4, del codice civile, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

I componenti del Consiglio debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi speciali relative all'esercizio di particolari attività.

In caso di morte, revoca, rinuncia o decadenza di un componente del Consiglio di Sorveglianza, l'assemblea deve senza indugio provvedere a sostituirlo.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza possono assistere alle adunanze del Consiglio di Gestione e debbono partecipare alle assemblee.

Art. 41 - Presidente del Consiglio di Sorveglianza

Il presidente del Consiglio di Sorveglianza è

eletto dall'assemblea.

Egli convoca il Consiglio di Sorveglianza, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Art. 42 - Poteri del Consiglio di Sorveglianza

Il Consiglio di Sorveglianza:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione e ne determina il relativo compenso;
- approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
- esercita le funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma, del codice civile, pertanto vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
- presenta la denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 codice civile;
- riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati. In tale relazione il Consiglio di Sorveglianza dovrà informare specificamente sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e nella politica di ammissione degli aspiranti soci, riportando in questa sede la relazione del Consiglio di Gestione e formulando le proprie osservazioni;
- delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani, industriali e finanziari della società predisposti dal Consiglio di Gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti.

Art. 43 - Riunioni del Consiglio di Sorveglianza

Il Consiglio di Sorveglianza si riunisce almeno ogni tre mesi su iniziativa del presidente; in caso di sua inerzia o impedimento, su iniziativa di uno qualsiasi dei componenti.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di idonei mezzi telematici.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza devono risultare trascritte nell'apposito libro dei verbali tenuto al cura del presidente del Consiglio stesso.

Art. 44 - Compensi e rimborsi spese

I compensi dei membri del Consiglio di Sorveglianza, a norma dell'art. 2402 del codice civile, sono determinati dall'assemblea all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ai membri del Consiglio di Sorveglianza spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro incarico.

Art. 45 - Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore incaricato del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il Consiglio di Sorveglianza:

- verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il Consiglio di Sorveglianza.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore contabile deve possedere per tutta la durata del mandato i requisiti di cui all'art. 2409 *quinquies* codice civile. In difetto, egli è ineleggibile o decade di

diritto.

In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo revisore.

Titolo VII: Scioglimento e altre disposizioni

Art. 46 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie nei seguenti casi:

- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- nelle ipotesi previste dagli articoli e ;
- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- .per deliberazione dell'assemblea;
- per la perdita del capitale sociale;
- per il venir meno del numero dei soci per un periodo superiore ad un anno;
- per provvedimento dell'Autorità di Vigilanza.

La cooperativa si scioglie, inoltre, per le altre cause previste dalla legge nonché nel seguente caso:

- scioglimento, liquidazione o soppressione dell'Ente Nazionale Sordi Onlus.

In quest'ultimo caso, la competenza a decidere o accertare il verificarsi della causa di scioglimento e a effettuare gli adempimenti pubblicitari conseguenti spetta al Consiglio di Gestione.

In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di Gestione ne darà notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese competente, nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto

ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea straordinaria, assunta con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 47 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, trasformazione salva la rinuncia ai benefici fiscali, fusione e scissione eterogenea della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti il rimborso delle azioni versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati.

Art. 48 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri

decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il recesso.

Art. 49 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, in particolare, le disposizioni previste dalla legge 8 Novembre 1991, n. 381, *Disciplina delle cooperative sociali*.

FIRMATO: FORTUNATO STASI - MARIA DELLINO - MICHELE AUGELLI (L.S. Notaio).

REGISTRATO A FOGGIA IL 12 FEBBRAIO 2009 AL N. 858/1T.